



## **Regolamento per l'istituzione dello Status di Dual Career Student**

*Emanato con decreto rettorale n. 96 del 16 febbraio 2016*

### **Art. 1 - Finalità**

L'Università degli Studi di Camerino, al fine di perseguire la finalità di diffusione della cultura dello sport nell'ambito della più generale promozione dello sviluppo della persona, nel rispetto dei principi dettati dalle Linee guida europee sulla doppia carriera, adottate il 16 novembre 2012 a Bruxelles, prevede per ciascun anno accademico che atleti e arbitri vengano ammessi al Programma Unicam4Sport, secondo opportuno processo di valutazione.

Il programma Unicam4Sport si prefigge, in particolare, di sostenere atleti nella conciliazione tra carriera universitaria e carriera sportiva agonistica. Per perseguire dette finalità, l'Ateneo si impegna ad offrire agli studenti-atleti regolarmente aderenti al Programma Unicam4Sport:

- a) accompagnamento individuale alla definizione di esperienze di stage orientative per un futuro lavorativo post-carriera sportiva;
- b) modalità organizzative adeguate a conciliare l'attività sportiva con la carriera universitaria;
- c) visibilità, in qualità di testimonial Unicam4Sport, ai successi sportivi e accademici tramite gli strumenti di comunicazione istituzionali dell'ateneo;
- d) l'individuazione di un docente Referente per lo Sport di ogni singola Scuola per gli aspetti legati alla propria carriera accademica.

### **Art. 2 – Ammissione al Programma**

La domanda, corredata da opportuna documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui al successivo art. 3 rilasciata dalle rispettive Federazioni sportive nazionali e/o discipline sportive associate di appartenenza, riconosciute e affiliate al CONI, o debitamente autocertificata comunque comprovando incontrovertibilmente lo svolgimento dell'attività agonistica di cui al successivo art. 3, secondo il modello allegato, è indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Camerino e valutata da un'apposita Commissione, nominata con decreto rettorale, conformemente a quanto previsto dal successivo art. 8. Previa verifica del possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3, la Commissione, a suo insindacabile giudizio, valuta l'istanza e decide l'ammissione o l'esclusione dal Programma. La Commissione si riserva la più ampia autonomia circa la verifica della fondatezza e veridicità della documentazione presentata, anche eventualmente promuovendo controlli a campione. Il riscontro di eventuali irregolarità rispetto a quanto dichiarato comporterà l'immediata esclusione dal Programma.

### **Art. 3 – Requisiti soggettivi di accesso**

Possono presentare domanda di ammissione al Programma:

1. i campioni olimpici, paraolimpici, assoluti o di categoria (italiani, europei o mondiali) e gli atleti convocati dalla Federazione di appartenenza, in gare ufficiali (nazionali o internazionali), nelle discipline olimpiche e/o paraolimpiche invernali ed estive che risultino iscritti o che si iscrivano ad



uno dei corsi tenuti dall'Università degli Studi di Camerino nell'anno successivo al conseguimento del titolo sportivo.

2. gli arbitri regolarmente affiliati alle Federazioni sportive ufficialmente riconosciute dal C.O.N.I., gli atleti convocati nella nazionale universitaria del CUSI per campionati, gare e/o a manifestazioni internazionali, gli atleti regolarmente tesserati in Società sportive riconosciute dal C.O.N.I. o regolarmente tesserati e impegnati in competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale con compagini agonistiche del CUS Camerino (individuati annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento del Presidente del CUS Camerino), che risultino iscritti o che si iscrivano ad uno dei corsi tenuti dall'Università degli Studi di Camerino;

Non è necessario essere già iscritti all'Università di Camerino al momento della candidatura: l'ammissione al programma risulterà però effettiva al momento dell'iscrizione ad un corso di studi. E' condizione essenziale per l'ammissione al Programma che lo studente risulti in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

#### **Art. 4 - Requisiti di permanenza e casi di decadenza**

Per la permanenza nel Programma è richiesto il possesso di requisiti di carriera universitaria, come di seguito specificati, e il perdurante possesso dei requisiti soggettivi per l'intera durata del Corso di Studi.

Alla data del 30 ottobre di ogni anno, deve essere garantito da parte dei soggetti beneficiari il possesso di:

1. *Requisiti di carriera universitaria:*

Durante ogni anno accademico lo studente-atleta deve acquisire almeno 18 CFU. Qualora eccezionalmente non fosse rispettato questo requisito, lo studente-atleta potrà definire – *una tantum* - un piano di studio che gli permetta di acquisire un totale di 30 CFU entro la fine dell'anno accademico successivo.

2. *Requisiti soggettivi:*

Annualmente, i soggetti di cui all'art. 2 devono confermare il possesso dei requisiti per l'anno in corso di affiliazione/iscrizione alle rispettive Federazioni e Società di appartenenza riconosciute dal C.O.N.I. e alle compagini del CUS Camerino impegnate in competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale (individuate annualmente per disciplina sportiva di appartenenza con provvedimento del Presidente del CUS Camerino).

Decade dai benefici previsti dal Programma lo studente-atleta che:

- a. Non acquisisca almeno 30 CFU in due anni accademici consecutivi.
- b. Per qualsivoglia ragione, perda lo status di affiliazione/iscrizione di cui all'art. 3 alle rispettive Federazioni e/o Società di appartenenza riconosciute dal Coni o alle compagini del CUS Camerino impegnate in competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale, nazionale ed internazionale.
- c. non risulti in regola con il pagamento delle tasse universitarie. Il Dirigente del Macro-Settore Studenti, in caso di accertata e reiterata morosità - salvo gravi, comprovati e documentati motivi - può proporre in qualsiasi momento alla Commissione la decadenza



del soggetto beneficiario, con motivato provvedimento. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

### **Art. 5 - Contenuti del Programma**

L'inserimento nel Programma ha durata pari alla durata legale del Corso di Studi cui il soggetto beneficiario risulti essere iscritto o si iscriva, salvi i casi di decadenza dallo status di iscrizione/affiliazione. Al momento dell'ammissione al Programma, la Commissione valutatrice rilascerà apposita dichiarazione attestante lo status di "Dual Career Student".

Dal momento dell'ammissione al Programma e per tutta la sua durata, lo "studente Atleta" avrà diritto a:

- iscriversi in regime di tempo parziale secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento d'Ateneo;
- chiedere l'esenzione annuale dalle tasse universitarie o il relativo rimborso, se beneficiario e in misura percentuale dell'esonero previsto o del relativo rimborso stabiliti per l'annualità sportiva, di cui al successivo art. 6;
- concordare con il docente, previa esibizione dell'attestazione della Commissione di cui al successivo art. 8 comprovante la partecipazione al Programma, una diversa data d'esame qualora quella già fissata nel calendario accademico coincida o rientri nei cinque giorni precedenti o successivi alla data di un impegno sportivo, cui lo studente sia chiamato a partecipare, così come attestato dalla federazione di appartenenza o dal CONI. La richiesta di spostamento della data d'esame dovrà essere concordata con il docente entro 30 giorni dalla data medesima. L'esame sarà verbalizzato dal docente nelle forme ordinarie;
- ottenere la tessera *Unicam4Sport* gratuita, con l'accesso ad eventuali offerte per l'acquisto di abbigliamento e articoli sportivi e/o abbonamenti presso strutture sportive pubbliche e/o private in forma convenzionata;
- ottenere l'assegnazione in seduta di laurea di "punti sportivi curriculari", in sovrannumero rispetto ai punti aggiuntivi già assegnati e previsti dai Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio, che concorrono alla determinazione del voto finale di laurea, come di seguito quantificati:
  - *Per i soggetti di cui all'art. 3, ctg. 1:*
    - 1) n. 3 punti per i vincitori di medaglia d'oro in competizioni internazionali;
    - 2) n. 2 punti per i vincitori di medaglia d'argento in competizioni internazionali;
    - 3) n. 1 punto per i vincitori di medaglia di bronzo in competizioni internazionali.
  - *Per i soggetti di cui all'art. 3, ctg. 2:*
    - 1) n. 1,50 punti – partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali di livello internazionale;
    - 2) n. 1,25 punti – partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali di livello nazionale;
    - 3) n. 1,00 punto – partecipazione a competizioni agonistiche ufficiali di livello regionale.
- chiedere il riconoscimento di crediti formativi universitari, da un minimo di 3 a un massimo di 8, da parte delle Scuole di appartenenza per l'attività prestata a valere sulle attività di cui



al D.M. 270/04, art. 10, c. 5, lett. d), conformemente a quanto previsto dai regolamenti didattici dei Corsi di Studio di afferenza.

#### **Art. 6 – Esonero/Rimborso delle tasse universitarie**

Previa verifica delle disponibilità di bilancio, l'Università degli Studi di Camerino prevede, per ogni annualità, l'esonero dal pagamento delle tasse universitarie o il relativo rimborso per meriti sportivi, eventualmente in misura percentuale. Possono usufruire dell'esonero solo gli studenti ammessi al Programma, previa verifica del possesso dei requisiti e del giudizio positivo della Commissione di cui all'art. 8.

#### **Art. 7 - Obblighi dello Studente-Atleta**

Lo studente-atleta è tenuto a:

- rinnovare l'iscrizione all'Università degli Studi di Camerino, per ogni anno accademico;
- utilizzare, entro i limiti dei Regolamenti previsti nell'ambito delle competizioni cui prenda parte, abbigliamento e/o accessori raffiguranti il logotipo UNICAM;
- partecipare alle attività e/o campagne di implementazione e diffusione del Programma;
- comunicare tempestivamente la propria partecipazione a competizioni o eventi di rilievo, in particolar modo in caso di piazzamenti su podio o premiazioni;
- partecipare, conformemente all'attività sportiva praticata, a competizioni universitarie nazionali e internazionali per l'Università di Camerino e/o per il CUS Camerino, compatibilmente con le proprie condizioni fisiche e atletiche;
- trasmettere al CUS Camerino, nei casi previsti dall'art. 7 comma 5, il nulla osta (valido per tutta la stagione agonistica) da parte della società di appartenenza dell'atleta, qualora non tesserato alla Federazione Sportiva Nazionale per conto dello stesso CUS Camerino, entro un tempo utile per l'iscrizione e la partecipazione a competizioni universitarie.

#### **Art. 8 – Commissione**

La Commissione per la verifica dei requisiti di ammissione al Programma, nominata con decreto rettorale, sarà composta dai seguenti membri:

- a. Rettore o delegato del Rettore alle Attività sportive;
- b. Presidente del CUS Camerino o suo delegato;
- c. Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato;
- d. Delegato alla Didattica Unicam o suo delegato;
- e. Un rappresentante del Comitato per lo Sport Universitario.

#### **Art. 9 - Percorso di studio e conseguimento del titolo**

La partecipazione al Programma Unicam4Sport è certificata nel Diploma Supplement e con un attestato che accompagna il diploma del titolo di studio conseguito e che certifica la specificità della carriera duale.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali e transitorie**



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

Per quanto non previsto, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali e universitarie previste in materia. In prima applicazione, il presente regolamento ha attuazione a far data dall'anno accademico 2016/2017 e pertanto si applica a tutti gli studenti-atleti che si scrivano per la prima volta o che rinnovino l'iscrizione all'anno accademico 2016/2017 ad uno dei corsi tenuti dall'Università degli Studi di Camerino.